



PARERE N. 22 - REP. N. 361 DEL 14.1.2011

OGGETTO: QUESTIONARIO IDENTITARIO ANONIMO CONTENENTE DOMANDE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA ETNICA, RELIGIOSA LINGUISTICA DEI CITTADINI DEL COMUNE DI RESIA (PROVINCIA DI UDINE).

Come è noto, in forza del decreto legislativo 9 luglio 2003 n.215 di recepimento della direttiva comunitaria 2000/43, opera presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), organismo avente la funzione istituzionale di promuovere la parità di trattamento e di rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica.

Tra le attività di competenza dell'Ufficio, allo scopo di garantire la piena effettività del principio di parità di trattamento, di particolare rilievo è quella di assistenza alle vittime della discriminazione, individuale o collettiva, attraverso la ricezione di segnalazioni al Contact center da parte di potenziali vittime, o anche testimoni, di azioni sospette, in modo da verificare la discriminatorietà degli episodi riportati e, nel caso questa sia accertata, tentare una procedura di conciliazione informale, come anche, qualora questa ultima rimanesse senza esito, fornire ausilio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi alle vittime delle discriminazione.

Nell'espletamento della sua funzione istituzionale, l'Unar ha ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino del Comune di Resia - rappresentante di un circolo culturale resiano - il quale ha segnalato che l'amministrazione Comunale aveva inviato alle famiglie residenti un questionario identitario anonimo contenente domande relative alla loro appartenenza etnica, religiosa, linguistica.

In relazione a ciò il segnalante ha chiesto all'UNAR di valutare se questa iniziativa potesse considerarsi legittima o, in alternativa, discriminatoria.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per le Pari Opportunità

Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
Largo Chigi, 19 - 00187 ROMA
Tel. +39 06 67792267 - FAX +39 06 67792272
mail: unar@unar.it web: www.unar.it
contact center 800 90 10 10



Lo stesso ha inviato il questionario oggetto del parere dell'UNAR precisando che il comune di Resia è stato inserito nell'elenco dei territori d'insediamento della minoranza slovena, in base alle procedure previste dal D.P.R. n. 482/1999 sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche, dalla legge n. 38/2001 e dalla legge regionale n. 26/2007 che contengono norme per la tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli Venezia Giulia. A seguito di ciò, da qualche anno, sostiene il segnalante, è in corso una campagna da parte dell'amministrazione per l'uscita di Resia da questo elenco e, il motivo per cui è stato sottoposto il questionario ai cittadini resiani, presumibilmente, potrebbe essere riferito proprio all'obiettivo di molti di estromettere il Comune di Resia da tale elenco.

In data 16 settembre 2010, l'on. Strizzolo ha presentato un'interrogazione parlamentare nei seguenti termini:

“premessi che:

con il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007 il comune di Resia - provincia di Udine - è stato inserito nell'elenco dei territori di insediamento della minoranza slovena, in base alle procedure previste dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» nonché dalla procedura di cui alla legge 32 febbraio 2001, n. 38 «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli Venezia Giulia». Di conseguenza, vanno applicate al comune le disposizioni delle due leggi sopracitate, mentre ai cittadini del comune vanno garantiti i diritti individuali in esse previsti. Per adempiere alle disposizioni di legge il comune ha usufruito dei contributi previsti per le singole attività;

dopo l'approvazione della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26, «Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena», ma in particolare negli ultimi mesi sono in corso nel comune vivaci polemiche rispetto alla presenza della minoranza linguistica slovena e alla specificità linguistica resiana;

tali polemiche hanno assunto toni molto accesi e aggressivi in occasione del rilascio della prima carta d'identità bilingue, richiesta - come previsto dalla legge n. 38 del 2001 - da un cittadino del comune di Resia, che ha subito, in seguito a questa più che legittima richiesta, gravi minacce personali;

l'amministrazione comunale di Resia ha distribuito tra i propri residenti un questionario che conteneva domande riguardanti l'appartenenza etnica, religiosa, linguistica ed altre domande di questo tenore;

attraverso tale questionario, anche se dichiarato anonimo, si può facilmente risalire all'identità del singolo cittadino, visto che si sta parlando di una popolazione limitata (1.285 residenti) e le domande di carattere personale sono molto dettagliate e che, pertanto, si tratta di anonimato fittizio;

i dati rilevati dal questionario (in particolare, la fede religiosa e l'appartenenza etnica) fanno parte dei cosiddetti dati sensibili di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e riguardano, comunque, la sfera privata di ogni individuo, per cui possono essere raccolti eventualmente solo previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali;



se il Ministro sia stato informato dei fatti rappresentati e del clima di intolleranza che si sta pericolosamente diffondendo nel comune di Resia;

se le manifestazioni di protesta svoltesi davanti al municipio di Resia contro il cittadino che ha richiesto la carta d'identità bilingue abbiano formulato oggetto di comunicazione alla questione;

se e come il Ministro intenda agire per quanto di competenza per fare rispettare le leggi di tutela della minoranza linguistica slovena ed in particolare dei diritti individuali dei cittadini, appartenenti a tale minoranza, ristabilendo nel rispetto delle diverse sensibilità linguistiche e culturali presenti sul territorio un clima di convivenza nello spirito europeo, come recentemente auspicato nell'incontro storico a Trieste dai tre Presidenti di Italia, Slovenia e Croazia. (4-08629)".

A tutt'oggi, non è stata ancora fornita risposta da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri né dal Ministro dell'Interno.

L'UNAR, attraverso ricerche in internet ha acquisito la lettera che il Sindaco di Resia ha inviato a tutte le famiglie del Comune. Nella stessa il primo cittadino comunica:

"L'amministrazione comunale, nell'intento di compiere sempre più approfondite ricerche sulla nostra cultura, promuove presso la cittadinanza un questionario identitario assolutamente anonimo.

Non si tratta di un'indagine linguistica o di una semplice raccolta di dati sui parlanti il risiano nel nostro comune, bensì di una serie di domande sull'uso della lingua resiana e l'eventuale uso delle altre lingue, come lo sloveno, il friulano e naturalmente la lingua dello stato, ovvero l'italiano.

Vogliamo ricercare una solida unione identitaria resiana capace di dialogare con i nostri vicini e in grado di rendere la nostra valle un ponte tra due grandi civiltà: quella slava e quella latina. E' con questo augurio e con questo spirito che vi invitiamo a compilare, ciascun componente familiare, questo questionario identitario.

Il modulo viene recapitato a tutte le famiglie residenti nel Comune.

I Resiani, residenti in altre realtà o all'estero, possono rivolgersi all'ufficio anagrafe per ritirare lo stampato.

Riteniamo che questa indagine conoscitiva serva a stemperare le contrapposizioni attuali in atto che rappresenti anche un passo importante sulla presa di coscienza resiana e sulle possibilità che i Resiani hanno di manifestare una loro opinione o un loro effettivo desiderio.

A tutte le domande è possibile non dare risposta e a tutte le domande è possibile fornire più risposte, lasciando l'opportunità di sentirsi con più identità, lasciando totale libertà sui propri desideri e aspirazioni per Resia.

Il questionario è completamente anonimo; consta di poche domande a risposta chiusa e aperta e vorrebbe costituire la base per una ricerca sui sentimenti di appartenenza etnici dei Resiani e sull'utilizzo delle loro lingue e parlate".

Il modello di tutela delle minoranze linguistiche delineato in Italia dal legislatore statale si caratterizzava, fino al 1999, per il conferimento di uno *status* giuridico privilegiato alle



minoranze nazionali – gruppi francofono della Valle d'Aosta, germanofono dell'Alto Adige e, in minor misura, sloveno delle province di Trieste e Gorizia – e la pressoché totale assenza di misure di protezione nei confronti degli appartenenti ai restanti, sebbene numerosi e talora anche demograficamente consistenti, gruppi alloglotti di antico insediamento disseminati nel territorio nazionale.

Ciò era già emerso durante i lavori preparatori della Carta costituzionale, allorché venne tracciata in seno alla commissione Forti la distinzione tra “isole linguistiche” e “minoranze etniche e linguistiche” dei territori di confine. Alla percezione delle prime come mero fatto folcloristico faceva riscontro l'attribuzione alle seconde di un preciso rilievo sul piano giuridico e politico che si sarebbe tradotto nel conferimento della autonomia speciale al Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta, mentre l'approvazione dello statuto del Friuli-Venezia Giulia veniva rinviata in attesa di dare soluzione alla c.d. questione slovena.

La suddetta distinzione, pur non conservando traccia nel disposto dell'art. 6 Cost. («La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche»), trovava un seguito nelle vicende attuative del precetto costituzionale e nel pensiero del giudice delle leggi. La Corte costituzionale ha contribuito, infatti, con la progressiva chiarificazione del concetto di “minoranza linguistica riconosciuta” (es. sentt. 28/1982 e 62/1992), ad avvalorare in sede interpretativa le categorie delineate in sede costituente.

In un simile quadro caratterizzato da una asimmetria nella intensità della tutela (e da una asimmetria nella asimmetria se si considera la diversa posizione, tra le minoranze nazionali riconosciute, degli altoatesini e dei francofoni, da un lato, e degli sloveni, dall'altro) cui corrispondeva una asimmetria delle fonti normative (statuti speciali, decreti di attuazione e leggi regionali per le minoranze riconosciute; poche disposizioni statali e qualche legge regionale per le minoranze non riconosciute) veniva a porsi la legge n. 482/1999 («Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»).

Adottata a conclusione di un lungo e travagliato iter parlamentare, è questa la prima legge generale di attuazione dell'art. 6 Cost. che fornisce le premesse comuni per la predisposizione di uno statuto giuridico modulabile a cura dei poteri locali e rivolto a tutte le minoranze linguistiche esplicitamente enumerate, tra le quali compaiono anche le popolazioni minoritarie dell'arco alpino, già destinatarie per le ragioni a suo tempo evidenziate in assemblea costituente di misure speciali di protezione. Dopo avere proclamato il carattere ufficiale dell'italiano e collocato la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, nonché la promozione e valorizzazione delle lingue e culture espressamente oggetto di tutela tra gli obiettivi della Repubblica (art. 1), la legge impegna quest'ultima alla tutela della lingua e cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (art. 2).

L'attribuzione dello *status* di minoranze linguistiche riconosciute ad opera della legge n. 482/1999 e la delimitazione delle aree di insediamento minoritario da parte degli enti infraregionali soddisfano i presupposti per la realizzazione di un catalogo di diritti linguistici, prevalentemente articolati secondo il criterio della territorialità. Si tratta del diritto all'uso della lingua minoritaria sia come materia di insegnamento che come materia curricolare nelle scuole



materna, elementari e secondarie inferiori, senza escludere ulteriori iniziative per la valorizzazione e la ricerca anche a livello universitario (artt. 4-6), dell'impiego della madrelingua nelle adunanze degli organi amministrativi, fatto salvo il diritto di quanti non conoscono la lingua ammessa a tutela ad una immediata traduzione in italiano (art. 7), della pubblicazione nell'idioma minoritario di atti ufficiali dello stato, delle regioni, degli enti locali territoriali e non territoriali, fermo restando l'esclusivo valore legale del testo redatto in lingua italiana (art. 8), dell'impiego della lingua minoritaria nei rapporti con l'amministrazione locale e davanti all'autorità giudiziaria (art. 9), nonché nelle indicazioni topografiche (art. 10), mentre per il ripristino dei cognomi, eventualmente modificati, nella forma originaria è prescritta la presentazione di idonea documentazione (art. 11) e nel sistema dell'informazione lo stato è tenuto ad assicurare la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza alle quali le regioni interessate possono rivolgere particolare attenzione nell'ambito della programmazione radiofonica e televisiva (art. 12).

La legge n. 482/1999 sulle minoranze linguistiche crea le condizioni per un radicale mutamento della cultura linguistica italiana, non solo nelle aree geografiche direttamente interessate dal provvedimento ma anche nel resto del paese, dove la secolare diglossia lingua/dialetto potrebbe essere messa in discussione da una sensibilità linguistica più attenta alla realtà plurilingue italiana

Subito dopo la sua adozione, grande fiducia veniva riposta nella legge n.482/1999 soprattutto da parte delle amministrazioni locali. In primo luogo, infatti, essa dava finalmente attuazione a un principio fondamentale della Costituzione che per lungo tempo era stato applicato in maniera pressoché esclusiva a vantaggio delle minoranze nazionali stanziate nei territori di confine dell'arco alpino. In secondo luogo, si trattava di una legge di principi destinati a legittimare *ex post* ovvero a fornire l'opportuno fondamento giuridico per l'intervento dei poteri locali, colmando in tal modo le omissioni di alcuni statuti regionali e permettendo di superare, anche mediante meccanismi istituzionali di coordinamento e proposta (art. 3, 3° comma), l'ulteriore discriminazione derivante dalla frammentazione geografica del medesimo nucleo linguistico o di nuclei linguistici affini.

Inoltre, la valorizzazione delle lingue e culture ammesse a tutela anche al di là dei confini nazionali nei territori in cui sono diffuse e a condizioni di reciprocità (art. 19, 1° comma) testimoniava la presa d'atto di un principio già sancito dal Consiglio d'Europa (art. 18 Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali) che riconosce nella cooperazione transfrontaliera e nella stipulazione di accordi con stati esteri lo strumento più idoneo a rafforzare i vincoli comuni tra gli appartenenti alle comunità minoritarie e a preservare le rispettive identità linguistiche e culturali dal rischio della assimilazione alle culture maggioritarie.

Nel corso dell'ultimo decennio, ulteriori iniziative del legislatore statale consolidavano l'approccio inaugurato nel 1999 verso il rafforzamento della tutela e promozione dei diritti degli appartenenti alle comunità linguistiche di antico insediamento e confermavano l'abbandono di quell'atteggiamento di indifferenza e agnosticismo mantenuto tanto a lungo nei confronti delle minoranze non coincidenti con quelle nazionali e certamente poco congeniale a un ordinamento democratico e pluralista.



In tale rinnovato contesto, si colloca la legge n.38/2001, diretta ad apprestare una tutela organica e globale dei gruppi slavofoni insediati nei territori delle province di Trieste, Gorizia e Udine: a garanzia della identità culturale della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, il provvedimento citato disciplina una serie di misure in materia di onomastica e denominazioni nella lingua minoritaria, nella toponomastica e nelle insegne pubbliche, nella scuola, davanti alle pubbliche autorità locali e nelle adunanze degli organi elettivi, senza trascurare il sostegno della regione a iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali svolte dalle istituzioni rappresentative della minoranza slovena.

In particolare, dagli anni '90 e dunque già prima della entrata in vigore della legge n. 482/1999, si è potuto registrare un significativo incremento degli interventi del legislatore regionale, alcuni dei quali sono stati di recente abrogati e sostituiti ovvero semplicemente modificati con il sopraggiungere di nuove normative regionali. Il progressivo interesse da parte delle regioni verso la tutela e promozione delle lingue e culture delle minoranze negli ultimi venti anni si pone del resto in stretta correlazione con gli sviluppi dell'ordinamento regionale italiano, sempre più orientato verso il decentramento territoriale e la riscoperta e valorizzazione delle identità minoritarie.

Più propense al riconoscimento, oltre che degli aspetti culturali, dell'uso pubblico delle lingue autoctone sono state, ancora prima della adozione della legge n. 482/1999, alcune regioni a statuto speciale: a questo proposito, in particolare, è stata prevista la facoltà di impiegare la lingua friulana e quella sarda nei rapporti dei cittadini con l'amministrazione locale, all'interno delle amministrazioni stesse, nelle adunanze degli organi deliberativi della regione e degli enti subregionali nelle aree di insediamento storico della popolazione minoritaria (rispettivamente, l. reg. Friuli-Venezia Giulia 15/1996 e l. reg. Sardegna 26/1997), mentre la disciplina di analoghi diritti linguistici con riguardo agli appartenenti alla minoranza slovena si faceva attendere da parte del Friuli-Venezia Giulia (v. ora l. reg. 26/2007).

Ultimamente sono stati segnalati da parte della minoranza slovena, alcuni episodi "ostili", in particolare riferiti in occasione del rilascio di una carta d'identità bilingue a un cittadino; articoli di giornali riportano offese e intimidazioni indirizzate alla minoranza slovena.

La motivazione sottesa a tali episodi non è stata di facile lettura da parte dell'UNAR ma, probabilmente, per poter comprendere quanto sta accadendo occorre far riferimento alle origini ed alla storia della comunità resiana.

Resia (Rezija in resiano e sloveno, Rèsie in friulano) è un comune italiano della provincia di Udine in Friuli-Venezia Giulia. Le origini di Resia sono legate all'insediamento della sua popolazione nella vallata, che si fa risalire al VII secolo. Il singolare dialetto che vi si parla è stato - ed è tuttora - oggetto di molti studi, si custodiscono così e si tramandano tradizioni (costumi, canti, balli, cerimonie) di grande interesse. La comunità di Resia è oggi in gran parte raggruppata nelle frazioni di Prato, San Giorgio, Oseacco, Gniva, Lischiazze, Stolvizza e Ucea. Lo stato italiano tutela e riconosce il resiano come una variante dello sloveno: le Leggi Statali 482/99 e 38/2001 tutelano le varianti dello sloveno, cioè i dialetti sloveni tra cui il



resiano, alla stessa stregua della lingua standard, prevedendo quindi la possibilità di insegnare a scuola il dialetto resiano.

Le origini di Resia sono legate all'insediamento della sua popolazione nella vallata, che si fa risalire al VII secolo. I resiani sono i discendenti di quelle popolazioni di ceppo slavo che giunsero in Italia al seguito degli Avari e dei Longobardi e che, abbandonando il nomadismo, qui presero dimora. Un tempo isolata tra i monti Musi a sud e l'imponente massiccio del Canin ad est e a nord, Resia rappresenta per la cultura un'isola linguistica e di tradizioni estremamente importante che mai è appartenuta o politicamente si è relazionata a istituzioni nazionali o politiche d'Oltralpe ma al contrario è sempre gravitata sulla società carnica/friulana ed è sempre stata soggetta allo stesso controllo politico del Friuli Storico, sia per il particolare isolamento geografico che ha reso la valle più naturalmente protesa agli scambi con la valle del Fella piuttosto che con quella dell'Isonzo.

In particolare, i resiani hanno sviluppato un'identità molto forte, distinta da quella slovena, che si spiega col fatto che nei secoli di storia resiana non vi sono stati contatti con il mondo sloveno, né periodi storici vissuti assieme.

Il compito dell'UNAR nel caso specifico, comunque, non può essere quello di indagare sulla realtà del Comune né se aver inserito i Resiani tra le minoranze linguistiche slovene da tutelare sia stato corretto, in quanto non di specifica competenza assegnata all'ufficio dal d.lgs n. 215/2003; compito dell'UNAR è, invece, quello di valutare se il cd. questionario identitario possa ritenersi "discriminatorio" nei confronti di una minoranza.

In proposito, dagli elementi emersi non sembra possa ritenersi che l'amministrazione comunale abbia promosso un "censimento etnico" con il questionario in esame, in quanto la lettera del Sindaco alle famiglie ha ben precisato che l'intento non fosse quello di fare "un'indagine linguistica o di una semplice raccolta di dati sui parlanti il risiano nel nostro comune, bensì di una serie di domande sull'uso della lingua resiana e l'eventuale uso delle altre lingue, come lo sloveno, il friulano e naturalmente la lingua dello stato, ovvero l'italiano, nell'intento di compiere sempre più approfondite ricerche sulla nostra cultura, promuovere presso la cittadinanza un questionario identitario assolutamente anonimo."

Al contrario, l'intento dichiarato - e dall'esame della documentazione non sembrano esservi elementi per sostenere il contrario - è proprio quello di un'indagine conoscitiva che "serva a stemperare le contrapposizioni attuali in atto che rappresenti anche un passo importante sulla presa di coscienza resiana e sulle possibilità che i Resiani hanno di manifestare una loro opinione o un loro effettivo desiderio"

Ciò sembra anche avvalorato dal fatto che, nella nota indirizzata alle famiglie, è scritto che: "...A tutte le domande è possibile non dare risposta e a tutte le domande è possibile fornire più risposte, lasciando l'opportunità di sentirsi con più identità, lasciando totale libertà sui propri desideri e aspirazioni per Resia".

Alla luce di quanto suesposto, pertanto, l'UNAR non ritiene di trovarsi di fronte ad un atto "discriminatorio" ma, certamente, andrebbe operata in loco un'opera di sensibilizzazione collettiva circa il valore dell'interculturalismo e del plurilinguismo in



considerazione del fatto, peraltro, che la tutela e l'incoraggiamento delle lingue regionali o minoritarie non debbono risolversi a detrimento delle lingue ufficiali e della necessità di apprenderle; occorre comunicare con azioni positive che la tutela e la promozione delle lingue regionali o minoritarie nei diversi paesi e regioni d'Europa rappresentano un contributo importante per l'edificazione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, nel quadro della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale.


IL DIRETTORE
Dott. Massimiliano Morra

er

Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
Largo Chigi, 19 - 00187 ROMA
Tel. +39 06 67792267 - FAX +39 06 67792272
mail: unara@unara.it web: www.unara.it
contact center 800 90 10 10